

## **Allegato A)**

### **Avviso pubblico per la concessione ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e loro articolazioni territoriali o circoli affiliati nonché alle Fondazioni del terzo Settore di contributi finalizzati a fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sociale – anno 2021**

#### **Art. 1. Finalità**

Nell'ambito delle funzioni svolte dagli Enti del Terzo Settore nei processi di programmazione regionale e locale e di quanto previsto dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020 (approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73), la Regione Toscana, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto a livello nazionale e nell'ottica di applicazione e sviluppo del principio costituzionale di "sussidiarietà orizzontale", intende continuare a finanziare le iniziative poste in essere dagli Enti del Terzo Settore, meglio specificati all'art. 4 in relazione ai seguenti obiettivi specifici:

- attivare/potenziare attività straordinarie di supporto rivolte alle comunità locali, alle famiglie e agli individui in situazione di vulnerabilità personale, sociale ed economica, particolarmente aggravate dalla situazione di isolamento per l'emergenza Covid-19 ;
- rafforzare azioni innovative e coordinate sul territorio regionale in grado di rendere maggiormente efficaci gli interventi attivati per fare fronte alla fase emergenziale e per la gestione del peggioramento delle condizioni di fragilità delle persone in difficoltà;
- sostenere la tenuta organizzativa degli Enti del Terzo settore di cui al successivo art. 4 che durante la fase emergenziale hanno avuto un sovraccarico di impegni o, al contrario non hanno potuto svolgere le attività statutarie ordinarie, con ripercussioni negative sulla loro struttura.

L'Avviso si inquadra nel percorso stabilito dall'atto di indirizzo adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con D. M. n. 44/2020 e dal D. M. 93/2020, in attuazione degli articoli 72 e 73 del D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117 ("Codice del Terzo settore") che, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina una parte delle risorse finanziarie disponibili alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome.

Le risorse complessive messe a disposizione mediante il D. M. 44/2020, il D. M. 93/2020 e il D. M. 156/2020 per finanziare il presente avviso ammontano ad € 5.875.469,06.

Qualora si rendessero eventualmente disponibili fondi aggiuntivi, dopo l'approvazione dei contributi o durante lo svolgimento delle attività, saranno posti in essere gli atti necessari per implementare la dotazione complessiva delle risorse attribuite all'attuazione di questo Avviso.

## **Art. 2. Attività finanziabili**

Per l'annualità 2021, in coerenza con gli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento previsti dall'atto di indirizzo sopra citato, la Regione intende sostenere attraverso il presente Avviso pubblico:

- le attività poste in essere dagli Enti del Terzo settore meglio indicati al successivo art. 4 sia in corso che in conseguenza all'emergenza determinata dall'epidemia di COVID 19 in attuazione della normativa nazionale e delle disposizioni regionali in ambito di emergenza COVID 19;
- le spese necessarie a consentire la tenuta organizzativa di questi Enti, attraverso l'attribuzione di risorse economiche destinate allo svolgimento dell'ordinaria attività statutaria degli enti medesimi come stabilito dal DM 93 del 7 agosto 2020.

Nello specifico e ai fini di corrispondere tempestivamente all'emergenza epidemiologica e alle sue conseguenze sui cittadini e sugli Enti del Terzo Settore, con il presente Avviso la Regione Toscana intende sostenere esclusivamente quelle iniziative e/o spese che possano rientrare nel seguente elenco (che si deve intendere come tassativo):

- a) acquisto e consegna al domicilio o presso la sede del servizio dell'ente del terzo settore o nelle sedi apposite approntate dalla protezione civile e/o dal Comune o alle persone ospedalizzate o in isolamento di beni di prima necessità, farmaci, prodotti alimentari, prodotti per igiene e profilassi o supporto per preparazione/confezionamento di pasti;
- b) acquisto e distribuzione presso la sede del servizio dell'ente del terzo settore o con consegna a domicilio di beni di consumo per la manutenzione ordinaria della casa per le fasce di popolazione più debole (a titolo esemplificativo: lampadine, flessibili, rompigitto, piccola manutenzione casalinga);
- c) acquisto pasti per le mense sociali, per i dormitori e per le strutture di accoglienza;
- d) acquisto di dispositivi e/o strumenti atti a garantire la sicurezza e la prevenzione delle persone che operano in situazioni di prossimità nonché dei beneficiari dei servizi, secondo le normative vigenti, compresa la sanificazione degli ambienti;
- e) acquisto strumenti tecnologici per facilitare la comunicazione personale con l'esterno (ad es. tra gli anziani e i familiari, tra i detenuti e i familiari o per la didattica a distanza);
- f) accompagnamento ed attività socio educative al domicilio e/o in esterno per persone disabili, per minori e persone in situazione di fragilità (anche figli/e di donne che subiscono violenza);
- g) interventi di tipo socializzante e ludico ricreativo per minori, che possono comprendere l'utilizzo di personale e/o l'acquisto di materiali e di idonea strumentazione informatica, direttamente finalizzati alla realizzazione della attività stesse;
- h) servizi telefonici dedicati (spese telefoniche); trasporto verso servizi del territorio, presidi sanitari o verso altre strutture di accoglienza (relativamente a quest'ultima voce si specifica che potranno essere richiesti contributi imputando, anche in quota parte, fatture del carburante, biglietti dell'autostrada, ecc oppure utilizzando le tabelle Aci per il calcolo dei rimborsi KM purchè i viaggi eseguiti siano direttamente e chiaramente riconducibili alle attività tassativamente previste al presente art. 2);

- i) spese per strutture alloggiative per persone senza dimora attivate a seguito dell'emergenza sanitaria;
- j) assistenza agli animali d'affezione appartenenti ad utenti in quarantena o ospedalizzati di cui alle Linee guida per la gestione di problematiche legate agli animali d'affezione in corso di emergenza COVID 19 (DCCS Settore Prevenzione collettiva prot. AOOGR/PT Prot. 0134225 Data 08/04/2020);
- k) spese di funzionamento destinate allo svolgimento delle attività statutarie degli enti del terzo settore individuati all'art. 4 che, durante l'emergenza sanitaria hanno subito un sovraccarico di impegni e/o non hanno potuto svolgere le attività ordinarie in quanto, in conseguenza dei provvedimenti restrittivi, non hanno potuto accedere alle tradizionali fonti di finanziamento. Nello specifico: spese per manutenzione ordinaria e utenze a servizio dell'immobile destinato a sede legale e/o operativa dei beneficiari (spese per energia elettrica, gas, telefono, sanificazione); spese per canoni di locazione purchè formalmente riconducibili alla sede legale e/o operativa dell'associazione beneficiaria; spese per personale dipendente che non abbia fruito della cassa integrazione ovvero spese relative alla gestione del personale (quali ad esempio, spese per elaborazione buste paga, trasmissione pratiche, ecc); spese assicurative per rischi da attività, proprietà ovvero conduzione di immobile, e per volontari, ai sensi dell'art. 18, d. Lgs. 117/2017.

### **Art. 3. Ambito territoriale**

Gli interventi e le misure di cui al presente Avviso devono far riferimento ad attività svolte nel territorio della Regione Toscana.

### **Art. 4. Soggetti beneficiari dei contributi**

Possono presentare richiesta di contributo:

- le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, con sede operativa all'interno del territorio regionale, che alla data di presentazione della domanda risultino iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico del Terzo settore, nei registri delle Organizzazioni di volontariato (l.r. 28/93) e delle Associazioni di promozione sociale (l.r. 42/02) della Regione Toscana;
- le articolazioni territoriali e i circoli, con sede operativa all'interno del territorio regionale, affiliati alle associazioni di promozione sociale che, alla data di presentazione della domanda risultino iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico del Terzo settore, nel registro nazionale ex art. 7 della L. 383/2000;
- le Fondazioni del Terzo settore, con sede operativa all'interno del territorio regionale, che, alla data di presentazione della domanda risultino iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico del Terzo settore, all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Sono escluse dalla partecipazione al presente Avviso le Imprese Sociali e le Cooperative Sociali.

Saranno ammessi a partecipare gli Enti di cui al capoverso precedente che svolgano una o più delle attività di interesse generale tra quelle ricomprese nell'art. 5 del sopra citato Codice del Terzo Settore<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,

## **Art. 5. Risorse finanziarie e ammissibilità delle spese**

Lo stanziamento complessivo previsto per il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività inerenti l'assistenza alla cittadinanza per l'emergenza sanitaria a seguito della epidemia di COVID-19 e per il sostegno alla tenuta organizzativa degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 4, purché non finanziate già da altre risorse pubbliche o private, è stabilito in € 5.875.469,06.

L'importo massimo finanziabile per ciascuna domanda è di **€ 15.000,00**.

Saranno considerati ammissibili solo i costi inerenti alle attività o alle spese di funzionamento di cui all'art. 2 relativi ad acquisti di beni e servizi, ai rimborsi spese dei volontari (art 17 comma 3 e 4 del Codice del Terzo Settore), ai compensi del personale

---

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità-educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive

che non abbia fruito della cassa integrazione impiegato nello svolgimento delle attività indicate nel medesimo art. 2 e/o nelle attività di segreteria nonché le spese relative alla gestione del personale (quali ad esempio, spese per elaborazione buste paga, trasmissione pratiche).

Saranno pertanto escluse dal finanziamento tutte le spese genericamente imputate a formazione, progettazione, coordinamento, monitoraggio delle attività o degli interventi oltre che spese sostenute per il pagamento delle imposte (dirette e indirette), permessi, diritti, autorizzazioni, mutui e investimenti.

Le spese ammissibili e rendicontabili sono quelle riconducibili alle attività e ai costi indicati all'art. 2 a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 aprile 2021, corrispondente al termine dell'emergenza sanitaria stabilito con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021. Rispetto a tale termine, si specifica che sarà facoltà della Regione Toscana stabilire, con apposito provvedimento, eventuali ulteriori proroghe in uniformità con quanto stabilito a livello nazionale.

Tutte le spese dovranno essere intestate all'Ente beneficiario del contributo fatte salve le spese riconducibili al medesimo soggetto mediante contratti di locazione o di comodato.

#### **Art. 6. Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo**

I soggetti del Terzo Settore di cui all'art. 4 interessati alla concessione dei contributi regionali per gli interventi e le spese di cui all'art. 2 possono presentare una sola istanza.

Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 23.59 del ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul Burt.

La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci. La presentazione della domanda di contributo dovrà avvenire **ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA** accedendo all'applicativo reso disponibile sul portale regionale all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/sociale> (quando disponibile potrà essere indicato il link diretto alla domanda).

Possono presentare la domanda i rappresentanti legali del soggetto richiedente o loro delegati autenticandosi attraverso la propria smart card (carta di identità elettronica, tessera sanitaria abilitata o spid). Si specifica che la delega a presentare la domanda da parte dei rappresentati legali del soggetto richiedente è ammessa purchè la medesima sia formalizzata mediante il modello fornito da Regione Toscana e sia rivolta esclusivamente alla figura del vice presidente o ai membri del consiglio direttivo o del consiglio di amministrazione o ai rappresentanti legali delle articolazioni regionali e territoriali delle articolazioni e/o dei circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 4.

La domanda di contributo conterrà i seguenti elementi:

- i dati anagrafici dell'Ente del Terzo Settore di cui all'art. 4 e del legale rappresentante della stessa;
- l'indicazione di un referente per tutte le comunicazioni inerenti la domanda di

---

modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- contributo;
- l'indicazione degli estremi dell'iscrizione ai registri di cui all'art. 4 del presente avviso (si specifica che per i circoli o le articolazioni territoriali delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale ex art. 7 della L. 383/2000 dovranno essere fornite le indicazioni necessarie per individuare l'Aps di riferimento e gli estremi del provvedimento di iscrizione di quest'ultima);
  - l'indicazione delle attività previste nel proprio Statuto tra quelle tassativamente riportate all'art. 5 del Codice del terzo settore (si veda nota all'art. 4 del presente avviso);
  - l'area territoriale di svolgimento delle attività e in cui si trova la sede operativa e/o legale a cui si riferisce la domanda di contributo;
  - l'importo richiesto, nei limiti massimi stabiliti dall'art. 5;
  - le attività realizzate/da realizzare e/o le spese relative ai costi effettuati/da effettuare relativi alla sostenibilità dell'Ente con l'indicazione della tipologia delle spese già realizzate/previste con il relativo importo;
  - le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare relativamente agli obblighi contributivi<sup>2</sup>, all'assenza di finalità di lucro, al regolare pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (se applicabile), al regolare pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse, all'insussistenza di carichi penali, all'insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per le attività per le quali si chiede il contributo.

La data di ricevimento della domanda è determinata dall'applicativo web.

La Regione non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta a eventuali disguidi o ritardi, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, dei dati anagrafici o dell'indirizzo.

Alla domanda **non** potrà essere allegato nessun documento, pertanto tutta la documentazione atta a giustificare il contributo richiesto dovrà essere conservata ed esibita in caso di controllo anche a campione come meglio specificato nel successivo art. 9.

#### **Art. 7. Cause di esclusione delle istanze**

Sono escluse le istanze:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 4 o che non abbiano i requisiti indicati nel medesimo articolo;
- b) presentate prima della data di pubblicazione dell'Avviso pubblico o dopo la scadenza prevista dall'art. 6;
- c) presentate con modalità diverse da quanto indicato dall'art. 6;
- d) che fanno riferimento ad attività e/o a costi diversi da quelli previsti dall'art. 2;
- e) mancanti della dichiarazione rispetto all'insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per le attività per le quali si chiede il contributo;
- f) che prevedano lo svolgimento di attività previste fuori dai limiti temporali stabiliti dall'art. 5.

---

<sup>2</sup> Qualora il soggetto richiedente sia tenuto all'obbligo contributivo, dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dalla L. R. 1/2019 e s. m. e i. A questo riguardo, si specifica che per le associazioni, organizzazioni ed enti privati tenuti agli obblighi di cui sopra, Regione Toscana procederà, sia prima del provvedimento di concessione che nelle fasi di liquidazione, a verificare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

### **Art. 8. Istruttoria e valutazione delle istanze**

L'istruttoria delle istanze pervenute sarà effettuata dal Settore Welfare e Sport, che provvederà, in particolare, a verificare i requisiti formali di ammissibilità di cui all'art. 4 e l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al precedente art. 7 e procederà poi alla predisposizione dell'elenco dei soggetti ammessi a contributo.

Tenuto conto che l'avviso intende supportare gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 nel fronteggiare l'emergenza COVID 19 e nel sostenere la loro organizzazione, se perverranno richieste in misura maggiore rispetto all'ammontare a disposizione, la Regione valuterà le istanze in base alla loro coerenza con le finalità dell'Avviso e all'opportunità di favorire l'adeguata distribuzione dei finanziamenti sul territorio regionale anche valutando priorità e/o esigenze specifiche connesse all'emergenza epidemiologica in atto.

La Regione Toscana si riserva in ogni caso la facoltà di ridurre o rimodulare l'entità dei contributi concessi sulla base dell'ammontare delle richieste complessivamente pervenute in relazione alla somma messa a disposizione con il presente Avviso.

L'elenco delle domande ammesse a finanziamento sarà approvato con apposito provvedimento del Dirigente del Settore Welfare e Sport.

### **Art. 9. Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione**

I contributi valutati ammissibili saranno erogati al soggetto beneficiario individuato con apposito provvedimento in un'unica soluzione.

La rendicontazione finale e conseguente richiesta di liquidazione deve essere presentata, entro 60 giorni dalla scadenza del termine indicato all'art. 5, **ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA** accedendo all'applicativo reso disponibile sul portale regionale all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/sociale> (quando disponibile potrà essere fornito link diretto alla procedura di rendicontazione).

Devono presentare la rendicontazione i rappresentanti legali o loro delegati autenticandosi attraverso la propria smart card (carta di identità elettronica, tessera sanitaria abilitata o spid). Si specifica che la delega a presentare la rendicontazione da parte dei rappresentanti legali del soggetto richiedente è ammessa purchè la medesima sia formalizzata mediante il modello fornito da Regione Toscana e sia rivolta esclusivamente alla figura del vice presidente o ai membri del consiglio direttivo o del consiglio di amministrazione o ai rappresentanti legali delle articolazioni regionali e territoriali delle articolazioni e/o dei circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 4.

La presentazione della rendicontazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Quanto dichiarato comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso in cui la rendicontazione non venga presentata con le modalità sopra indicate o in misura inferiore o difforme rispetto alle spese indicate nella domanda, l'amministrazione regionale si riserva di procedere alla revoca totale o parziale del contributo assegnato.

I beneficiari dei contributi dovranno conservare tutta la documentazione che comprova la riconducibilità dello stesso a quanto richiesto dal presente avviso (a titolo di esempio: contratti di locazione o di comodato, eventuali deleghe, registri dei beneficiari, ecc) nonchè i giustificativi delle stesse ed esibirli in caso di controllo anche a campione. In sede di verifica amministrativo-contabile, tutte le spese effettivamente sostenute dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio

equivalente, pena la revoca del finanziamento e il recupero della somma erogata.

Tutte le spese devono essere finalizzate e riconducibili alle attività e/o spese tassativamente indicate all'art. 2 e devono essere riferibili al periodo che va dal 16 ottobre 2020 al 30 aprile 2021, salvo eventuali proroghe stabilite con apposito provvedimento di Regione Toscana. Si precisa che i pagamenti di tali spese potranno essere effettuati anche nei successivi 60 giorni dal termine del periodo suddetto.

Tutte le spese dovranno essere intestate all'Ente beneficiario del contributo fatte salve le spese riconducibili al medesimo soggetto mediante contratti di locazione o di comodato.

Il pagamento di quanto previsto avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Ente del Terzo Settore beneficiario del contributo che pertanto dovrà assicurarsi di averne disponibilità al momento della presentazione della domanda.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche opportuni in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D. P. R. 445/2020, allo svolgimento delle attività e dell'effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi. A tal fine si ribadisce la necessità di conservazione dei giustificativi di spesa di cui sopra.

Regione Toscana si riserva altresì la facoltà:

- di revoca del contributo concesso, nell'ipotesi di:
  - non effettuazione delle attività di cui all'art. 2;
  - non realizzazione di spese relative alla sostenibilità dell'organizzazione di cui all'art. 2;
  - realizzazione delle attività e/o riferibilità delle spese di sostenibilità dell'Ente ed effettuazione dei pagamenti fuori dai termini stabiliti all'art. 5;
  - utilizzo delle risorse non conforme a quanto dichiarato;
  - mancata effettuazione della rendicontazione secondo le modalità di cui al presente art. 9;
- di riduzione del contributo, nel caso di parziale realizzazione delle attività e/o effettuazione delle spese di sostenibilità.

In caso di eventuali risorse residue o aggiuntive, la Regione si riserva di adottare successivi provvedimenti relativi ai contributi oggetto del presente avviso.

#### **Art. 10. Informazioni sull'Avviso pubblico**

Il presente Avviso pubblico è reperibile sul sito istituzionale della Regione Toscana alla pagina [www.regione.toscana.it/sociale](http://www.regione.toscana.it/sociale).

Sul medesimo sito saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all'Avviso. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito.

Per richiesta informazioni, fino a 3 giorni prima della scadenza del presente avviso, è possibile scrivere all'indirizzo [bandisociale@regione.toscana.it](mailto:bandisociale@regione.toscana.it) indicando sempre nell'oggetto "Avviso pubblico ambito sociale 2021 – Nome soggetto proponente".

Il responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore del Settore Welfare e Sport della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

#### **Art. 11. Tutela della privacy**

Per la partecipazione al presente avviso, nonché per la successiva erogazione del contributo economico, è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in



materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", a Regione Toscana, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

### **Art. 12. Obblighi relativi alla pubblicazione**

A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. Decreto crescita, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:

1. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
2. le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
3. le associazioni, Onlus e fondazioni;
4. le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.